

Ampliamento della sfera scriminante della legittima difesa: nè abolitio criminis né incostituzionalità

In tema di incidente di esecuzione, una situazione di successione nel tempo di norme sulla legittima difesa aventi una diversa portata scriminante, mentre può essere ricondotta alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma secondo codice penale, non può rientrare invece nella previsione dell'articolo 673, codice di procedura penale, in quanto norma non estensibile ai casi di modificazione in senso ampliativo della sfera di applicazione di una scriminante, non essendo questi ultimi riconducibili ai fenomeni dell'abrogazione (intesa quale abolitio criminis in senso proprio) e della dichiarazione di incostituzionalità di norma incriminatrice.

Cassazione penale, sezione I, sentenza 23 dicembre 2020, n. 37430

Interessante il caso esaminato dalla sentenza qui commentata in cui la Corte di Cassazione si sofferma ad analizzare la questione della rilevanza che può assumere, in sede esecutiva, l'intervenuta modifica normativa "pro reo" della norma che contempla una causa di giustificazione, nella specie quella della legittima difesa, com'è noto oggetto recentemente della novella operata con la l. n. 36/2019. La Cassazione, in particolare, in una fattispecie nella quale il G.I.P. del Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta dell'interessato, avanzata ai sensi dell'art. 673 c.p.p., per ottenere la revoca della sentenza con la quale lo stesso Giudice lo aveva condannato per il delitto di omicidio volontario, escludendo che, alla luce della riforma della scriminante della legittima difesa delineata dalla l. n. 36/2019 e dell'ampliamento del suo ambito applicativo, il fatto delittuoso come accertato in giudizio avrebbe dovuto essere posto nel nulla mediante il ricorso allo strumento processuale previsto dall'art. 673 c.p.p., non potendo considerarsi omologabili le situazioni disciplinate dalla norma (abrogazione di norma incriminatrice, dichiarazione di illegittimità costituzionale) alla introduzione o rimodulazione di una scriminante, come avvenuto per la legittima difesa con la legge citata, ha ritenuto corretta la soluzione del giudice dell'esecuzione, peraltro precisando che nell'ipotesi di introduzione di una nuova causa di giustificazione o di ampliamento della sfera scriminante di essa, deve applicarsi il disposto dell'art. 2, co. 2, c.p., essendo tuttavia necessario che l'interessato assolva l'onere di allegare, alla luce della nuova disciplina dell'art. 52 c.p., gli elementi circostanziali della fattispecie concreta che consentano di integrare la "nuova" legittima difesa in suo favore.

Il fatto

La vicenda processuale segue, come anticipato, alla ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la revoca della sentenza per abolizione del reato a norma dell'art. 673, c.p.p., sentenza con la quale l'interessato era stato condannato per il delitto di omicidio volontario. Ad avviso del giudice dell'esecuzione, tale operazione di omologazione non era praticabile, stante il carattere tassativo delle ipotesi individuate dall'art. 673 c.p.p., poiché il caso di specie, concernente "una situazione di successione nel tempo di norme sulla legittima difesa aventi una diversa portata scriminante (quelle per ultimo intervenute più favorevoli al reo)", andava senz'altro ricondotto alla disciplina prevista dal quarto comma dell'art. 2 c.p., "ostando pertanto alla pretesa revoca, sulla scorta della sopravvenuta lex mitior, il limite del giudicato".

Il ricorso

Contro la ordinanza, aveva proposto ricorso per cassazione la difesa del condannato, in particolare sostenendo, per quanto di interesse, che, alla luce della riforma della scriminante della legittima difesa delineata dalla l. n. 36/2019 e dell'ampliamento del suo ambito applicativo, il fatto delittuoso come accertato in giudizio avrebbe dovuto essere posto nel nulla mediante il ricorso allo strumento processuale previsto dall'art. 673 c.p.p., dovendo considerarsi omologabili le situazioni disciplinate dalla norma (abrogazione di norma incriminatrice, dichiarazione di illegittimità costituzionale) alla introduzione o rimodulazione di una scriminante, come avvenuto per la legittima difesa con la legge citata.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, nell'affermare il principio di cui in massima, ha disatteso la tesi difensiva, in particolare rilevando come la situazione prospettata dal condannato non è quella della abrogazione tout court o della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice, atteso che - com'è ovvio - la fattispecie delittuosa di omicidio, per cui egli era stato condannato, resta tale; essa, piuttosto, precisa la S.C., ricade nell'alveo applicativo dell'art. 2, co. 2, c.p., che, come noto, vieta che taluno possa essere punito per un "fatto" che, "secondo la legge posteriore, non costituisce reato". Nella specie, la nuova normativa va individuata - come già accennato - nella l. 26 aprile 2019, n. 36, che ha introdotto delle ulteriori modifiche nella struttura della scriminante della legittima difesa, dopo quelle già apportate all'art. 52 c.p., dalla l. 13 febbraio 2006, n. 59 (cd. legittima difesa "domiciliare"), ampliandone l'area applicativa in modo da determinare, a date condizioni, il venir meno dell'antigiuridicità del fatto. In proposito, ricorda la S.C., è stato già affermato che il principio di retroattività della legge più favorevole di cui all'art. 2, co. 2, c.p., trova attuazione non soltanto nei casi in cui si verifichi l'abolitio criminis in senso proprio (con eliminazione di una fattispecie tipica di reato dal sistema penale), ma anche quando la novazione legislativa si realizzi attraverso una diversa e più dettagliata descrizione del fatto di reato, ovvero mediante la previsione di una causa che conduce alla non punibilità, così da escludere l'applicabilità della norma incriminatrice in talune delle ipotesi che precedentemente rientravano nella fattispecie generale. Esso, pertanto, non può non estendersi alle cause scriminanti, poiché queste ultime, per come dogmaticamente costruite (elementi oggettivi negativi della fattispecie criminosa), incidono direttamente sulla struttura essenziale del reato e sulla sua punibilità, facendone venir meno il disvalore e, quindi, escludendo l'illiceità penale (così, con specifico riguardo alla novella legislativa de qua: Cass. pen. Sez. I, n. 39977 del 14/5/2019, A., CED Cass. 276949 - 01; Cass. pen. Sez. V, n. 12727 del 19/12/2019, dep. 2020, M., CED Cass. 278861 - 01; v. anche Cass. pen. Sez. VI, n. 38356 del 12/6/2014, P.G. in proc. T., CED Cass. 260282 - 01, con riferimento alla causa di giustificazione prevista dall'art. 17, co. 7, l. 3 agosto 2007, n. 124, relativa alle attività compiute dai soggetti che agiscono in concorso con i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza). Nell'ipotesi di introduzione di una nuova causa di giustificazione o di ampliamento della sfera scriminante di essa, deve pertanto applicarsi - precisa la Cassazione - il disposto dell'art. 2, co. 2, c.p.

Orbene, nel caso in esame il G.I.P., per il vero, aveva ommesso di prendere in esame l'istanza sotto questo diverso angolo prospettico. Tuttavia, hanno puntualizzato i Supremi Giudici, in tanto avrebbe potuto essergli mosso uno specifico rilievo sul punto, in quanto l'interessato avesse assolto l'onere di allegare, alla luce della nuova disciplina dell'art. 52 c.p., gli elementi circostanziali della fattispecie concreta che avrebbero consentito di integrare la "nuova" legittima difesa in suo favore. Tale onere non era, in concreto, stato assolto, atteso che, nell'istanza introduttiva di incidente di esecuzione e nel ricorso, il

condannato si era limitato ad assumere, in base alle sentenze di merito, che la persona offesa aveva pacificamente realizzato una "intrusione" con "violenza" in uno dei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., e che, di conseguenza, il novum normativo imponeva di ritenere la sua condotta difensiva, attuata con arma legittimamente detenuta, inquadrata nello schema disegnato dall'art. 52 e, comunque, determinata da "grave turbamento". Le sintetizzate considerazioni per la S.C., per quanto concerne la descrizione degli elementi circostanziali della fattispecie concreta, risultavano all'evidenza del tutto generiche, e, quanto ai rilievi in diritto, manifestamente infondate.

Da qui, dunque, l'inammissibilità del ricorso.